



NOTA INTERPRETATIVA ANCI SU VIGENZA ED OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Dopo l'approvazione del D.L. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 ("Spending review"), sono stati sollevati dubbi sulla soppressione delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Da una attenta disamina delle disposizioni in materia l'Anci ha assunto la posizione che i suddetti organismi collegiali, con particolare riferimento alle Commissioni comunali, siano tuttora operanti.

La vicenda ha avuto origine con l'approvazione del D.L. 223/2006 (cosiddetto "Pacchetto Bersani" sulle liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 che, all'art. 29 comma 1, ha previsto la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni nonché, al comma 2, il loro riordino anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Con il successivo comma 2-bis veniva inoltre introdotto un meccanismo di verifica da parte della Presidenza del Consiglio per valutare, rispetto agli organismi individuati dalle disposizioni di cui sopra, la perdurante validità degli stessi e l'eventuale necessità di dover adottare specifici provvedimenti per la proroga della loro durata.

La suddetta disposizione veniva completata dall'art. 68 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, che ribadiva la necessità di un apposito provvedimento circa il riconoscimento della permanenza di utilità degli organismi collegiali da sopprimere (comitati, commissioni, ecc.), ma stabiliva al contempo che la loro validità poteva essere prorogata solo per un periodo non superiore a due anni. Da ultimo, l'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012 (noto come "Spending review"), convertito dalla legge n. 135/2012, ha tentato di portare a conclusione la materia del riordino delle strutture delle pubbliche amministrazioni e della relativa riduzione della spesa disponendo che, alla scadenza degli organismi collegiali sottoposti al regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. 112/2008, tra i quali vanno ricomprese anche le commissioni di vigilanza di cui qui ci occupiamo, le attività dei medesimi organismi devono essere definitivamente trasferite agli uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali gli stessi operano. A questo proposito occorre anche segnalare il parere del Ministero dell'Interno del 21/09/2012 (prot. 557/PAS/U/016945/13500.A), nel quale si conferma che tra gli organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni, da eliminare ai sensi del D.L. 95/12, sono da ricomprendere anche le commissioni di vigilanza e che anzi, secondo una interpretazione rigorosa, le stesse commissioni dovrebbero già ritenersi soppresse dallo scorso mese di luglio. La nota però si conclude rinviando una definitiva pronuncia sulla soppressione alla "messa a punto di indirizzi interpretativi unitari e condivisi da parte di tutti gli uffici interessati". La successione degli interventi legislativi sopra descritti e il citato parere ministeriale hanno ingenerato in alcuni la convinzione della avvenuta soppressione delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e del trasferimento delle loro funzioni ai competenti uffici delle Amministrazioni interessate. Appare quindi necessario passare brevemente in rassegna le disposizioni emanate per individuare gli organismi interessati alla soppressione e per disporre la proroga temporanea:

- con il D.P.C.M. 04/05/2007, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 29 del D.L. 223/2006, ha predisposto un primo regolamento per l'individuazione degli organismi operanti presso lo stesso Ministero ritenuti indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Il decreto prevedeva, all'art. 2, che gli

organismi da sopprimere durassero in carica per tre anni, con l'obbligo di presentare, tre mesi prima della scadenza del triennio, una relazione sulla perdurante utilità, al fine di una ulteriore proroga;

- pochi giorni dopo, veniva emanata una nuova disposizione attuativa dell'art. 29 del D.L. 223/2006, e cioè il D.P.R. /14/05/2007, n. 85, che, all'art. 1, comma 1, lett. c), riconfermava tra gli organismi individuati come da sopprimere anche la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (disciplinata dall'art. 142 del R.D. 635/1940, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, del D.P.R. 311/2001) e, all'art. 3, confermava la previsione, anche per gli organismi individuati come da sopprimere, di una proroga non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto n. 85/2007. In conseguenza di quanto disposto dal citato decreto pertanto, l'operatività della Commissione provinciale di vigilanza veniva prolungata sino alla data del 30/07/2010, fatti salvi ulteriori provvedimenti;

- successivamente, l'art. 68 del D.L. 112/2008 già ricordato, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, nel mentre ribadiva la necessità di individuare gli organismi da prorogare con apposito D.P.C.M., previo riconoscimento della loro perdurante utilità, ne limitava però la possibilità di proroga a soli due anni;

- in attuazione del D.P.R. 85/2007, nonché dell'art. 68 del D.L. 112/2008, una ulteriore proroga della "Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al R.D. 18/06/1931, n. 773", è stata disposta con il D.P.C.M. 13/10/2011, il quale, all'art. 1, stabilisce in un biennio la durata della proroga, senza indicarne la data di decorrenza, che, si ritiene, debba avere inizio dalla data di pubblicazione del decreto e cioè dal 29/11/2011;

- come già evidenziato in premessa, è da ultimo intervenuto in materia il D.L. 95/2012 sulla

"Spending review", il quale, all'art. 12, comma 20, ha disposto che le funzioni svolte dagli organismi in attività presso le pubbliche amministrazioni, che si trovano in regime di proroga ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 2, del D.L. 112/2008, a decorrere dalla data della loro scadenza, sono definitivamente trasferiti agli uffici delle amministrazioni ove gli stessi organismi operano.

Dopo aver, seppur sinteticamente, preso in esame le disposizioni succedutesi a partire dal D.L. 223/2006, tenuto conto che la proroga biennale degli organismi interessati disposta dal D.P.C.M. 13/10/2011 viene a scadere in data 29/11/2013, si può concludere che **le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, istituite presso le Prefetture, **continuano ad essere vigenti ed operanti, con eventuale loro soppressione a far data dal 29/11/2013**, fatte salve ulteriori modifiche legislative. Infine, in considerazione dell'esclusione degli enti territoriali (regioni, province e comuni) dall'ambito di applicazione dell'art. 29, commi 2 e 3, del D.L. 223/2006, in virtù di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, **si deve ritenere che le Commissioni comunali di vigilanza**, istituite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 311/2001, che ha introdotto l'art. 141-bis nel R.D. 635/1940 (Regolamento per l'applicazione del T.U.L.P.S.), **continuano ad essere vigenti e, diversamente da quelle provinciali, senza alcun limite temporale di validità.**

Sulla questione concernente l'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. 06/07/2012, n. 95, relativamente agli organismi del Ministero dell'interno, è stato opportunamente richiesto dallo stesso Ministero il parere del Consiglio di Stato rilasciato, per ora in forma interlocutoria, in data 6 giugno 2013 (n. 02632/2013).

Nella relazione illustrativa inviata con la richiesta di parere, l'Amministrazione dell'interno ritiene che l'interpretazione della disposizione recata dal citato art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012 presenta dei problemi, sia per quanto attiene alla decorrenza della soppressione, sia per quanto attiene al perimetro soggettivo di applicazione. Sotto il primo profilo di tipo temporale il Ministero sostiene la tesi in base alla quale la data di scadenza degli organismi collegiali di cui trattasi andrebbe collocata al decorso di due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento di proroga, cioè del D.P.C.M. 13/10/2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29/11/2011, con la conseguenza che i suddetti organismi dovrebbero considerarsi

ancora operativi. Il Consiglio di Stato ha aderito alla interpretazione sopra riportata in quanto ritiene che la questione temporale può essere risolta facendo leva sul tenore letterale dell'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, sulla base del quale il trasferimento delle attività previa soppressione degli organismi avviene "a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112". Secondo il Collegio la disposizione fa riferimento all'effettiva durata della proroga, che è quella disposta dal D.P.C.M. 13/10/2011, con decorrenza a far data dalla sua entrata in vigore, secondo il principio generale di irretroattività della legge. Pertanto la definitiva soppressione degli organismi non elencati, in quanto non ritenuti indispensabili, dal D.P.R. 14/05/2007, n. 85 e dal D.P.C.M. 04/05/2007 è fissata al 28/11/2013. Sulla seconda questione, di tipo sostanziale, intanto il Collegio rileva che la portata della soppressione non viene estesa oltre l'ambito già previsto, ma, come sopra indicato, ne viene sancita la definitività, disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall'organismo soppresso in capo all'Amministrazione cui si riferisce. Molto più complessa è invece la problematica relativa alla precisa individuazione degli organismi in questione, che presuppone una valutazione sia sulla natura degli organismi medesimi, sia sulle conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa. Sul punto il Collegio ritiene necessario che il Ministero dell'interno conduca una vera e propria "analisi di impatto" della soppressione in relazione all'effetto di semplificazione che potrebbe derivarne e che chiarisca, a fronte d'elevato numero di organismi di cui si propone la conservazione, quanti sono invece quelli destinati alla soppressione. In conclusione, il Consiglio ritiene necessario un approfondimento ed invita il Ministero dell'interno a specificare per ciascuna commissione l'onere finanziario e a predisporre un elenco degli organismi cui si applica la disposizione di legge di cui all'art. 12, comma 20, del Decreto "Spending review".

A cura del Dipartimento Attività Produttive

Roma 25 luglio 2013